COMUNE DI TIVOLI
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale n° 4

Deliberazione n° 4

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE ANNO 2013.**

L'anno **Duemilatredici** addì **11** del mese di **Marzo** dalle ore **09:30,** in Tivoli, nella Sala Consiliare.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

1. BAISI GIUSEPPE
2. CARRARINI DAVIDE
3. CARTAGINESE LAURA
4. CECCHETTI MARIA ROSARIA
5. CENTANI CARLO
6. COLIA FEDERICO
7. CONTI LUCIANO
8. DE MICHELE MAURIZIO
9. DI BIAGIO BERNARDINO
10. DI LAURO EMANUELE
11. FERRO ANDREA
12. FONTANA ALESSANDRO
13. INNOCENZI MARCO
14. LOMBARDOZZI PIETRO
15. LUCIANI FRANCESCO
16. MESSALE MASSIMO
17. NAPOLEONI ANDREA
18. OSIMANI ERIKA
19. OSIMANI GIANFRANCO
20. PAGLIARO ANTONIO
21. PASTORE PATRIZIO
22. PISAPIA ANTONIO
23. RICCI CESARE
24. ROMITI BERNARDINO
25. ROSSI RAFFAELE
26. RUSSO RAFFAELE
27. SEMPRONI SERGIO
28. TAREI LUIGI
29. TIRRO' ETTORE MARIA GIUSEPPE
30. VINCENZI MARCO

All'inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:
LOMBARDOZZI PIETRO OSIMANI ERIKA ROMITI BERNARDINO SEMPRONI SERGIO NAPOLEONI ANDREA PISAPIA ANTONIO DE MICHELE MAURIZIO DI BIAGIO BERNARDINO COLIA FEDERICO FERRO ANDREA

Si dà atto che è presente il Sindaco GALLOTTI SANDRO.

Presenti n° 21

Partecipa il Segretario Generale: MACRI' ALESSANDRA.

A questo punto della seduta risultano **assenti** i consiglieri**:** 1) Colia, 2) De Michele, 3) Di Biagio, 4) Lombardozzi, 5) Osimani E., 6) Pisapia, 7) Romiti, 8) Semproni.

Si da atto che **è** presente in aula il Sindaco, Sandro Gallotti.

(Presenti n° 23)

In prosecuzione di seduta **il Presidente del Consiglio Centani** invita il Consiglio comunale a discutere il **punto 1)** degli argomenti di II convocazione all'o.d.g. della seduta odierna ad oggetto: "**Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) – Determinazione in fase di prima applicazione delle Tariffe anno 2013".**

Chiesta ed ottenuta la parola **il consigliere Luciani** ritiene, prima di discutere il punto in oggetto, che il Sindaco relazioni sulla revoca di due assessori e sulla crisi della maggioranza; **il consigliere Carrarini** dichiara che l'aggiornamento alla data odierna, della seduta di venerdì 8 marzo, è stato chiesto dal Sindaco, perché voleva verificare lo stato della maggioranza e concorda con **il consigliere Luciani** sulla necessità che il Sindaco debba dare informazioni in merito; **il Sindaco** comunica che la revoca degli assessori del gruppo Alleanza per Tivoli sono state necessarie vista l'irresponsabilità dei consiglieri del gruppo stesso; ritiene necessario ed urgente salvaguardare le società partecipate, in particolare l'ASA Spa e quindi approvare subito il Regolamento per l'applicazione della TARES.

Nel corso del dibattito entrano in aula i consiglieri De Michele, Di Biagio, Lombardozzi, Pisapia e Romiti.

(Presenti n° 28)

Intervengono sulla crisi politica e le motivazioni della revoca degli assessori, esprimendo valutazioni e critiche**, il consigliere Di Biagio, il Sindaco, il consigliere Vincenzi, il consigliere De Michele** e **il consigliere Conti,** il quale propone una sospensione per poter presentare una mozione di sfiducia al Sindaco; **il consigliere Di Biagio** si dichiara favorevole alla sospensione**; il consigliere Cecchetti** si dichiara contraria alla sospensione ritenendo urgente e prioritario approvare il Regolamento per l'applicazione della TARES.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **il Presidente Centani**, pone in votazione la proposta di sospensione della seduta avanzata dal consigliere Conti, confermando scrutatori i consiglieri Carrarini, Pagliaro e Ricci.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 28 (n° 27 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 28
Voti Favorevoli	**n° 16**
Voti contrari	n° 12
Astenuti	n° ///

Il Presidente Centani, proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta di sospensione, avanzata dal consigliere Conti, **è approvata.**

Alle ore 11.20 **il Presidente Centani** dichiara sospesa la seduta e che effettuerà un nuovo appello alle ore 12.00.

Alle ore 12.00 riassunta la Presidenza **il Presidente Centani** dispone che si effettui l'appello per constatare il numero di consiglieri presenti in aula.

All’appello sono risultati **assenti** i consiglieri: 1) Colia, 2) Napoleoni, 3) Osimani E., 4) Semproni, 5) Vincenzi.

Si da atto che **è** presente in aula il Sindaco, Sandro Gallotti.

(Presenti n° 26)

Il Presidente Centani, constatato che è presente in aula un numero di consiglieri tale per poter deliberare in II convocazione, dichiara riaperta la seduta.

Chiesta ed ottenuta la parola **il consigliere Fontana** presenta una mozione di sfiducia al Sindaco nel seguente testo:

MOZIONE DI SFIDUCIA

I sottoscritti consiglieri comunali di Tivoli, ai sensi dell' art. 52 del D.Lgs. 267/2000, presentano la seguente mozione di sfiducia al Sindaco di Tivoli, Sig. Sandro Gallotti

Premesso che:

nei tre anni del suo governo l'amministrazione guidata dal sindaco Sandro Gallotti si è contraddistinta solo per l'incapacità di risolvere i problemi dei cittadini, l'inconcludenza a definire le politiche di sviluppo della città, l'inadempienza degli impegni programmatici e per l'elevatissimo tasso di litigiosità interna legato alla spartizione delle cariche e degli incarichi politici;

la città è abbandonata a se stessa, al degrado e alla totale incuria;

l'amministrazione si è resa responsabile, fra gli altri, dei seguenti risultati amministrativi negativi;

- totale assenza di manutenzione e cura della città, delle sue strade e dei suoi dei giardini;
- abbandono di ogni politica di sviluppo turistico, di riqualificazione del centro storico e di gestione del territorio;
- esclusione totale dal finanziamento PLUS di 16.000.000 di euro ~ paralisi del settore dei servizi Sociali;
- restituzione del finanziamento già erogato e mai utilizzato per la sicurezza stradale;
- assenza di una minima politica di bilancio e costante ricorso all'anticipazione di tesoreria;

il Sindaco non è stato in grado di definire una adeguata politica di rilancio e sviluppo dell' ASA Tivoli Spa e dell' ASA servizi srl, noncurante dei problemi relativi alla raccolta differenziata, alle carenze industriali dell' impresa e al preoccupante futuro delle lavoratrici e dei lavoratori addetti ai relativi servizi;

considerato che:

lo smantellamento degli uffici comunali, con discutibili avvicendamenti nei ruoli di responsabilità, ha pesantemente ingessato l'attività dell'Ente che non riesce ormai a dare risposte ai bisogni elementari dei cittadini, anche in ordine a richieste di ordinaria amministrazione;

il Sindaco, ha provveduto ad innumerevoli rimpasti di giunta, nel vano tentativo di accontentare i vari gruppi della sua maggioranza senza riuscire a costruire una giunta forte e coesa capace di governare realmente la nostra città;

nonostante l' inspiegabile ingresso in maggioranza di alcuni consiglieri eletti nell' opposizione, le defezioni motivate di altri consiglieri passati in minoranza, insieme alle continue crisi amministrative, hanno determinato la paralisi dei lavori del consiglio comunale;

considerato altresì che:

per tutti i motivi su esposti la qualità della vita dei cittadini irreversibilmente è peggiorata di giorno in giorno;

Atteso che:

l'art. 52 comma 2 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali dispone che il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141;

tutto ciò premesso e considerato

il Consiglio comunale di Tivoli

approva la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Sandro Gallotti determinando l'avvio delle procedure per lo scioglimento del consiglio comunale.

f.to i consiglieri: Basii, Carrarini, Colia, Conti, Fontana, Ferro, Luciani, Messale, Pastore, Rossi, Russo, Semproni e Vincenzi.

Entra in aula il consigliere Vincenzi.

(Presenti n° 27)

Intervengono **il consigliere Romiti** il quale propone una nuova sospensione per un confronto tra i gruppi consiliari sulle motivazioni espresse nella mozione di sfiducia;

Intervengono sulla proposta di sospensione formulando valutazioni diverse, **il consigliere Vincenzi, il Presidente Centani**, **il consigliere De Michele**, **il consigliere Messale; il consigliere Luciani** il quale dichiara di essere favorevole alla sospensione soltanto per firmare subito lo scioglimento del Consiglio comunale; **il consigliere Romiti** dichiara di ritirare la proposta di sospensione; **il consigliere Ricci** ribadisce il proprio impegno per trovare una soluzione ai problemi dell'ASA Spa e propone di passare alla votazione del Regolamento per l'applicazione della TARES; **il consigliere Di Biagio** dichiara che la richiesta di sospensione proposta dal consigliere Romiti era per valutare le motivazioni della mozione di sfiducia al Sindaco; **il consigliere Baisi** chiede al Segretario generale di chiarire i numeri occorrenti per l'approvazione del Regolamento della TARES, in quanto le disposizioni del Regolamento del Consiglio e dello Statuto non concordano, riferendosi all'art. 13 dello Statuto, che prevede che i regolamenti comunali sono adottati con la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, e all'art. 34, comma 3 del Regolamento del Consiglio, che richiede la

presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio comunale, anche in seduta di II convocazione per deliberare l'istituzione di tributi e/o modifica delle tariffe;

Il Presidente Centani invita il Segretario generale Macrì, a rispondere al quesito posto dal consigliere Baisi, e ad illustrare di seguito la proposta di deliberazione.

Il Segretario generale Macrì dichiara che i due articoli citati dal consigliere Baisi attengono a due elementi diversi del funzionamento del Consiglio comunale e che, nella fattispecie, per adottare la deliberazione in discussione, occorre la presenza di almeno 16 consiglieri, anche in seduta di II convocazione, ed occorre il voto favorevole di tutti e 16 i consiglieri. Ciò nonostante, in passato,sempre sull'asserito contrasto di norme regolamentari, sono stati usati criteri diversi per la validità del quorum.

In prosecuzione **il Segretario generale Macrì** illustra la proposta di deliberazione iscritta al **punto 1)** degli argomenti di II convocazione all'o.d.g. della seduta odierna ad oggetto: "**Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) – Determinazione in fase di prima applicazione delle Tariffe anno 2013".**

Al termine dell'illustrazione, **il Presidente Centani** propone al Consiglio una breve sospensione, convocando il Segretario generale ed i capigruppo per l'interpretazione degli articoli dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale, in merito alla votazione della proposta di deliberazione sul Regolamento per l'applicazione della TARES, e rendere la stessa immediatamente efficace.

Nel corso del dibattito escono dall'aula i consiglieri Baisi, Carrarini, De Michele, Di Biagio, Di Lauro, Ferro, Fontana, Innocenzi, Lombardozzi, Luciani, Pisapia, Romiti e Rossi.

(Presenti n° 14)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **il Presidente Centani**, pone in votazione la proposta di sospensione della seduta avanzata dalla Presidenza.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 14 (n° 13 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 9
Voti Favorevoli	**n° 9** (i consiglieri Cartaginese, Cecchetti, Centani, Osimani G., Pagliaro, Ricci, Tarei, Tirrò ed il Sindaco)
Voti contrari	n° ///
Astenuti	n° 5 (i consiglieri Conti, Messale, Pastore, Russo e Vincenzi)

Il Presidente Centani, proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta di sospensione, avanzata dalla Presidenza, **è approvata.**

Alle ore 12.30 **il Presidente Centani** dichiara sospesa la seduta.

Alle ore 12.35 riassunta la Presidenza **il Presidente Centani** dispone che si effettui l'appello per constatare il numero di consiglieri presenti in aula.

All'appello sono risultati **assenti** i consiglieri: 1) Colia, 2) De Michele, 3) Di Biagio, 4) Ferro, 5) Lombardozzi, 6) Napoleoni, 7) Osimani E., 8) Pisapia, 9) Romiti, 10) Semproni.

Si da atto che **è** presente in aula il Sindaco, Sandro Gallotti.

(Presenti n° 21)

Il Presidente Centani, constatato che è presente in aula un numero di consiglieri tale per poter deliberare in II convocazione, dichiara riaperta la seduta.

Il Presidente Centani comunica che nella riunione dei capigruppo ed il Segretario generale, durante la sospensione della seduta, si è deciso che, per l'approvazione della proposta di deliberazione sul Regolamento per l'applicazione della TARES, così come disposto dall'art. 34, comma 3 del Regolamento del Consiglio che prevede: ***" E' richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati per l'approvazione dei seguenti argomenti: (…) adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto (…)"***, preso atto che il Regolamento per l'applicazione della TARES non è previsto dallo Statuto comunale, per l'adozione del suddetto regolamento è sufficiente la presenza di almeno 16 consiglieri e il voto favorevole della maggioranza di questi, per adottare la proposta di deliberazione.

Chiesta ed ottenuta la parola **il consigliere Luciani** dichiara di non aver partecipato alla riunione e che la stessa non può sconfessare il parere espresso dal Segretario generale nel precedente intervento e dichiara che il gruppo del PD si atterrà al parere espresso dal Segretario generale; **il consigliere Messale** ritiene anomala la riunione che si è tenuta nella sospensione della seduta con i capigruppo per confrontarsi sul parere del Segretario generale e che, in ogni caso, la decisione dell'interpretazione spetta al Presidente del Consiglio;

Intervengono ancora esprimendo valutazioni sulla decisione del Presidente, **il consigliere Carrarini** in merito a precedenti votazioni; **il Presidente Centani**, il quale riferisce di analoghe votazioni svoltesi in passato e che è disponibile a rimettere al voto del Consiglio l'esatta interpretazione per svolgere la votazione sul Regolamento dell'applicazione della TARES; **il Segretario generale** chiarisce ulteriormente il proprio parere in merito alla votazione e al quorum necessario per l'adozione della delibera in discussione; **il consigliere Vincenzi** ribadisce l'incapacità amministrativa del Sindaco, che porta il Consiglio ad approvare un atto vitale per l'ASA Spa e per il comune, senza avere la maggioranza e ritiene che approvare la delibera con l'incertezza dei numeri necessari ad adottarla, mette a rischio la validità della stessa; **il consigliere Rossi** concorda con l'intervento del consigliere Vincenzi e dichiara il voto di astensione; **il consigliere Ricci** ritiene l'atto in discussione fondamentale per la vita dell'ASA Spa e dichiara il voto favorevole; **il consigliere Fontana** ribadisce il ruolo decisivo dell'opposizione, in assenza dei consiglieri di maggioranza, nell'approvazione di atti importanti per la città; **il consigliere Luciani** dichiara che l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della TARES non è risolutivo se l'amministrazione non è in grado di garantire la riscossione dei tributi, esprime dubbi sul testo del Regolamento ritenendo che andrebbe emendato e annuncia il voto contrario del gruppo del PD.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **il Presidente Centani**, pone in votazione la la proposta di deliberazione iscritta al **punto 1)** degli argomenti di II convocazione all'o.d.g. della seduta odierna ad oggetto: "**Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) – Determinazione in fase di prima applicazione delle Tariffe anno 2013",** nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa**

pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. - **TARES**

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
  a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. **Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.** Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. **I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.** Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo

precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

EVIDENZIATO, pertanto, che al 31.12.2012 cessa inequivocabilmente sul territorio nazionale l'applicazione della (TARSU/TIA) e, nel territorio di Tivoli, in particolare, il regime di TIA;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 17 del 15/01/2013, con la quale è stato stabilito di prorogare la gestione del servizio di igiene urbana per l'anno 2013 alla società ASA Tivoli spa, interamente partecipata all'Ente, che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA 1 o della TIA 2, in conformità al disposto di cui all'art. 14, comma 35 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 236 del 1/12/2012 con cui è stato individuato il funzionario responsabile della TARES;

VISTO il **Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES" (all.a);**

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come sopra indicato **(all.b);**

VISTO il piano tariffario della TARES suddiviso tra le utenze domestiche e commerciali **(all. c);**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)" il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO l'art.1, comma 169 L. 27.12.2006, n.296, in base al quale il regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" *(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :*
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati ;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa che valgono qui come integralmente riportate e ripetute di

1) **Approvare il regolamento** della TARES in vigore a decorrere dal 01.01.2013 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto **(all.a);**

2) **approvare l'allegato piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto **(all.b), cui va aggiunta la quota IVA 10%;**

3) **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, che forma parte integrante e sostanziale del presente **(all.c), da includere l'ulteriore quota IVA 10%** ;

4) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013,** data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES" in riscossione a decorrere dal 01.07.2013;**

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile .

ALLEGATO A)

COMUNE DI TIVOLI

REGOLAMENTO TARES

ART. 14 del dl 06.12.2011 nr. 201 convertito in legge 22.12.2011 nr. 214 modificato con art. 1 comma 387 e ss della legge 228/2012

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'ar. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Tale regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale la tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. la tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. La tariffa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. lI servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La tariffa è determinata, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 12 dell'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n.20l, convertito con Legge 214/2011, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali dei costo dei servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13gennaio2003, n, 36.

5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011. Qualora, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, non sia disponibile né la superficie catastale né quella convenzionale determinata dall'Agenzia del territorio, è utilizzata la previgente superficie applicata per la tassa smaltimento rifiuti o per la tariffa di igiene ambientale; il

Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

d)in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 30 % esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cu si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denuncie presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio2011, n. 10.

Art. 6 - Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
2. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1.Per "utenza domestica"si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art.11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di .3. persone salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 2).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 3).

Art.9 – Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n, 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la tariffa dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche la tariffa provinciale di cui al successivo art. 10, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 10.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica la tariffa provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12,1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tariffa. Le somme incassate in ciascun trimestre sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia entro i mesi di aprile-luglio-ottobre- gennaio. In caso di ritardato od omesso versamento sarà applicato l'interesse legale.

Art.11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. 1 soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

a) la generalità dell'utente e la sua residenza;

b) Il Codice Fiscale

c) per utenze non domestiche : la Partita IVA

d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ***...);***

g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;

h**)** per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;

k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);

l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;

m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;

o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;

p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1.Da quella data la tariffa è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le nonne di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5**.**

Art. 12- Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1.- E' istituito la tariffa comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del .50 %

4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP la tariffa giornaliera sui rifiuti e servizi deve essere versata su conto corrente postale intestato al comune e rendicontato dal concessionario della riscossione .

7. Gli importi riscossi sono successivamente riversati mediante riversamento da parte del servizio postale .

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.

*9***.** In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che ai momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al concessionario della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art 13 - Servizio di raccolta domiciliare

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio smaltimento , lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.

2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal concessionario . In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art.14 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta dei 40 % limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. Restano confermati gli sconti badge riconosciuti per la raccolta domiciliare –porta a porta-

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma i è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

3. La tariffa è ridotta del 35% (sola quota variabile) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

4**. Per** le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. la tariffa è ridotta alla sola quota fissa a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell' anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

5 La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile in ragione del 30%, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma *5*, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, . La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione

6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tariffa è dovuto in misura del 40% della tariffa ovvero quando la distanza dal più vicino punto di raccolta ,rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superi i 500 metri .

7. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del DL. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda

Art. 15 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Le agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui al comma 1, è integralmente garantita attraverso trasferimenti dal Comune al …(***indicare il soggetto***) specificamente indicati nel Piano Finanziario.

CAPO VI – RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 16 - Riscossione

1.La tariffa è riscossa dall'ente locale direttamente.

2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all'art.6 in deroga all'articolo *52* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in nr. 4 **rate** scadenti nei mesi di febbraio – aprile – giugno – settembre, mediante bollettino di conto corrente postale, inviato dal concessionario della riscossione .

3. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

a) Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente la tariffa dovuto salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell’anno;

b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrò fatto pervenire ai contribuenti entro il 10 marzo di ogni anno apposito prospetto riassuntivo del tributo liquidato nella lista di carico di cui alla precedente lett. a) con allegati i MAV per il versamento del tributo in 4 rate o in soluzione unica.

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 10 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5, Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

6. Ai sensi dell’art. *25* della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all’emissione delle bollette o all’effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s’intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all’art. 12 del presente Regolamento

8. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle *attività* di controllo svolte ai sensi dell’art. 19.

Art. 17 - Funzionario responsabile

1. Il Comune ovvero il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo ai sensi dell’art. 16 c.1, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In assenza la funzione si ritiene attribuita al Dirigente del servizio finanziario.

Art 18- Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'ad. *5* comma *4* e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 19 — Accertamenti

1. Il funzionario responsabile ovvero il concessionario della riscossione e accertamento del tributo procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di

ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'att. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del-contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4.Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto-notificato;
b) il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta dal concessionario della riscossione nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 21 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo .. ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. I 9 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 22- Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 23 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Norme finali

1.“In caso di mancanza della disponibilità della totalità delle superfici dei fabbricati a destinazione ordinaria determinate con la modalità previste dall'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, il Comune secondo quanto previsto dallo stesso comma procede alla determinazione della tariffa e alla riscossione della stessa, in sede di prima applicazione, sulla base delle superfici denunciate o accertate. Nel caso in cui 1 '80 % della superficie catastale dei singoli contribuenti, non appena il dato sarà reso disponibile dall 'Agenzia del Territorio e incrociato con la banca dati Tares, risulti superiore alla superficie denunciata o accertata, lo stesso sarà comunicato al contribuente interessato *e applicato ai fini della determinazione della tariffa dalla data della comunicazione.”*

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tariffa comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.

ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO TARES COMUNE DI TIVOLI

UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

CA TEGORIE UTENZE DOMESTICHE

1 Nucleo familiare con 1 componente

2 Nucleo familiare con 2 componenti

3 Nucleo familiare con 3 componenti

4 Nucleo familiare con 4 componenti

5 Nucleo familiare con 5 componenti

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

TFdom **(n,** s) = QUFdom. S . Ka(n)

$$QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma n\ S\ tot\ (n)\ .\ Ka\ \mathbf{(n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S
QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di

adattamento Ka.
Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell' utenza (n)
CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche
S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica ***è*** la seguente:
TVdom = QUVdom . Kb (n) . CUdom

TVdom:quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\mathbf{\Sigma n\ N\ (n)\ .\ Kb\ (n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domes

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO TARES COMUNE DI TIVOLI

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e di riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticcerie
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentati
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota

unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TFndom(ap, Sap) = QUFndom \cdot S\,ap(ap) \cdot x\, Kc(ap)$$

$$QUFndom = \frac{CFTndom}{\Sigma ap\, S\,tot(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

TVndom (ap, Sap) = (CUndom . S ap (ap) . Kd (ap)

TVndom (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3

AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Tipologia	*Descrizione*

L'esito della votazione è il seguente:
Presenti n° 21 (n° 20 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti n° 17
Voti Favorevoli n° 11
Voti contrari n° 6 (i consiglieri Baisi, Conti, Fontana, Luciani, Pastore e Vincenzi)
Astenuti n° 4 (i consiglieri Carrarini, Messale, Rossi e Russo)

Il Presidente Centani, proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta di deliberazione iscritta al **punto 1)** degli argomenti di II convocazione all'o.d.g. della seduta odierna ad oggetto: "**Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) – Determinazione in fase di prima applicazione delle Tariffe anno 2013", è approvata.**

Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

Il Presidente	**Il Segretario Generale**
CENTANI CARLO	MACRI' ALESSANDRA

PUBBLICAZIONE

Del suesteso estratto- verbale, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Tivoli, lì 16.04.2013 **IL SEGRETARIO GENERALE**

_____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal_____al_____

□ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

□ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

L'ARCHIVISTA RESPONSABILE	**IL SEGRETARIO G ENERALE**
_____	_____